Dipartimento federale dell'interno DFI

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Geschäftsfeld Invalidenversicherung Settore Integrazione professionale

4 decembre 2024

## Lettera circolare Al n. 448

(sostituisce le lettere circolari Al n. 409 e 441)

## Rimborso delle prestazioni dei medici e degli psicoterapeuti nell'ambito dell'integrazione

In seguito a diversi adeguamenti nel sistema dell'AI, le lettere circolari AI n. 409 e 441 sono state aggiornate e riunite di seguito. La presente lettera circolare Al precisa le modalità di fatturazione delle prestazioni fornite dai medici e dagli psicoterapeuti nell'ambito dell'integrazione professionale e sostituisce le lettere circolari summenzionate.

I colloqui e altre prestazioni fornite dai medici o dagli psicoterapeuti autorizzati, necessari nell'ambito dei processi di accertamento e di (re)integrazione degli assicurati, possono essere fatturati all'AI, a condizione che:

- siano stati ordinati dall'ufficio AI e
- non siano conteggiabili secondo TARMED o la convenzione tariffale¹ conclusa tra l'UFAS e le associazioni professionali di psicoterapia.

Si può conteggiare il tempo necessario per fornire la prestazione vera e propria (colloquio, accertamento, compresi eventuali tempi di attesa) e per recarsi dallo studio medico al luogo in cui si svolge il colloquio e viceversa.

Non è necessario emanare alcuna decisione e/o comunicazione (N. 20 CPPI). Per la fatturazione si deve ora imperativamente indicare sulla fattura il numero dell'ufficio AI committente (ossia il «codice dell'ufficio Al»)<sup>2</sup>, accompagnato dal numero 280 nel campo «Numero della decisione» (p. es. per un fornitore di prestazioni nel Cantone di Ticino 321280, nel Cantone di Zurigo 301280).

Per la fatturazione vanno indicati i parametri seguenti:

## Medici:

Numero della decisione: 3xx280<sup>2</sup> (ossia codice dell'ufficio AI e numero 280)

Codice tariffale: 999 Posizione tariffale: 299.01

Designazione della prestazione: Prestazioni fornite dai medici per gli uffici Al

Tariffa: 50 franchi per ogni quarto d'ora

Numero delle prestazioni: numero dei quarti d'ora fatturati

Totale: 50 franchi moltiplicati per il numero di quarti d'ora fatturati

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Convenzione concernente lo svolgimento di esami e trattamenti psicoterapeutici a carico dell'assicurazione invalidità tra la Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP), l'Associazione svizzera degli psicoterapeuti (ASP), l'Associazione professionale svizzera della psicologia applicata (SBAP) e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), Ambito Assicurazione invalidità (Al), del 29 agosto 2023, allegati inclusi, è disponibile sulla piattaforma CTM: www.mtk-ctm.ch > Tariffe > Psicoterapia

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I codici degli uffici Al sono elencati nell'Allegato I delle direttive sullo scambio di dati tra gli uffici Al e l'UCC nell'ambito delle prestazioni individuali dell'AVS/AI (disponibili in tedesco e francese): Link.

## **Psicoterapeuti**

- Numero della decisione: 3xx280² (ossia codice dell'ufficio AI e numero 280)
- Codice tariffale: 999
- Posizione tariffale: 299.02
- Designazione della prestazione: Prestazioni fornite dagli psicoterapeuti per gli uffici Al
- Tariffa: 38.70 franchi per ogni quarto d'ora
- Numero delle prestazioni: numero dei quarti d'ora fatturati
- Totale: 38.70 franchi moltiplicati per il numero di quarti d'ora fatturati

La nuova fatturazione si applicherà a partire dal 1° gennaio 2025. Gli uffici Al informano i medici e gli psicoterapeuti su queste modalità di fatturazione delle prestazioni.